

# Comune di Giovinazzo

Provincia Bari Settore Urbanistica e Ambiente



N° Elaborato

**R68** 

## BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO LOTTO II

Progetto Esecutivo

Elaborato
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CODICE PROGETTO
0	Gennaio 2016	Prima emissione	331
1	Settembre 2017	Aggiornamento normativo	331



#### ECO-logica s.r.l.

Ingegneria per l'ambiente e architettura del paesaggio www.eco-logicasrl.it

Ing. Massimo Guido Coord. prestazioni specialistiche Coord. sicurezza in fase di progettazione

Ing. Antonella Lomoro Progettazione interventi MISE Arch. Patrizia Milano Progettazione paesaggistica

#### Comune di Giovinazzo

Settore Urbanistica e Ambiente

Ing. Cesare TREMATORE Dirigente Ing. Daniele CARRIERI RUP



## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Appalto misto Lavori e Servizi per l'esecuzione della				
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL'AREA LAMA CASTELLO IN				
ADIACENZA ALLE EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI				
Lotto II				
CUP:	CIG:			

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Appalto a corpo e misura – Appalto misto Lavori e Servizi con prevalenza di Servizi

		importi in euro	
1	Importo totale appalto	€ 2.833.778,	3,82
	di cui Costo della manodopera (ex art.82 c.3bis D.Lgs. 163/2006)	€ 178.720,	),69
2	per Lavori	€ 389.301,29	
3	per Servizi	€ 2.428.275,22	
4	per Oneri sicurezza	€ 16.202,31	
5	Importo base asta su cui esprimere il ribasso (1 – 4)	€ 2.817.576,	3,51

Il responsabile del procedimento	Il progettista	L'impresa





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

#### **ABBREVIAZIONI**

- Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **D.Lgs. 81/2008**: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **attestazione SOA**: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende comunque l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto contraente comunque denominato di cui all'articolo 34 del Codice dei contratti.
- **lista**: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- D.Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- CER: Codice Europeo dei Rifiuti riportato nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/2006.
- MISE: Messa In Sicurezza di Emergenza

Per altri termini e definizioni, qualora non definiti nel presente documento si farà alle definizioni contenute nelle norme innanzi citate nonché al Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 340 del 16/12/2002.

Tutte le norme citate si intendono comprensive delle modifiche e integrazioni sino al testo oggi vigente.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **SOMMARIO**

PARTE PRIM	MA Schema di contratto di appalto	9
PARTE SEC	ONDA Definizione tecnica ed economica dell'appalto	20
CAPO 1.	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	20
Art. 1	Oggetto dell'appalto	20
Art. 2	Ammontare dell'appalto	21
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto	22
Art. 4	Categorie dei lavori	23
Art. 5	Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	24
CAPO 2. [	DISCIPLINA CONTRATTUALE	25
Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	25
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto	25
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	26
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore	26
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	26
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	27
Art. 12	Convenzioni in materia di valuta e termini	27
CAPO 3. 1	TERMINI PER L'ESECUZIONE	28
Art. 13	Consegna e inizio dei lavori	28
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori	29
Art. 15	Proroghe	29
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	29
Art. 17	Sospensioni ordinate dal R.U.P	30
Art. 18	Penali in caso di ritardo	30
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	31
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione	32
Art. 21	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	33
CAPO 4. (	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 22	Lavori a corpo	34
Art. 23	Lavori a misura	34
Art. 24	Lavori in economia	35
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	36
CAPO 5. [	DISCIPLINA ECONOMICA	37
Art. 26	Anticipazione	37





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Art. 27	Pagamenti in acconto	37
Art. 28	Pagamenti a saldo	38
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	39
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	40
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	40
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali	41
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti	41
CAPO 6. C	CAUZIONI E GARANZIE	42
Art. 34	Cauzione provvisoria	42
Art. 35	Cauzione definitiva	42
Art. 36	Riduzione delle garanzie	43
Art. 37	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	44
CAPO 7. E	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	47
Art. 38	Variazione dei lavori	47
Art. 39	Varianti per errori od omissioni progettuali	48
Art. 40	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	48
CAPO 8. D	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	50
Art. 41	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	50
Art. 42	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	51
Art. 43	Piano di sicurezza e di coordinamento	51
Art. 44	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	52
Art. 45	Piano operativo di sicurezza	53
Art. 46	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	53
CAPO 9. D	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	55
Art. 47	Subappalto	55
Art. 48	Responsabilità in materia di subappalto	57
Art. 49	Pagamento dei subappaltatori	58
CAPO 10.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	59
Art. 50	Accordo bonario	59
Art. 51	Definizione delle controversie	60
Art. 52	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	60
Art. 53	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	61
Art. 54	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	62
<b>CAPO 11.</b>	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	66





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

	Art. 55	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	66
	Art. 56	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	66
	Art. 57	Presa in consegna dei lavori ultimati	66
C	APO 12. N	NORME FINALI	. 68
	Art. 58	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	68
	Art. 59	Conformità agli standard sociali	. 71
	Art. 60	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	. 72
	Art. 61	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	. 73
	Art. 62	Terre e rocce da scavo	. 73
	Art. 63	Custodia del cantiere	. 74
	Art. 64	Cartello di cantiere	. 74
	Art. 65	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	. 74
	Art. 66	Tracciabilità dei pagamenti	. 74
	Art. 67	Spese contrattuali, imposte, tasse	. 75
ALL	EGATI al	Titolo I della Parte seconda	. 77
Art. 63 Custodia del cantiere	. 82		
C	APO 13. [	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	. 82
	Art. 68	Specificazione delle prescrizioni tecniche	. 82
	Art. 69	Prescrizioni tecniche Messa In Sicurezza di emergenza (MISE) della Lama Castello .	. 82
	Art. 70	Allestimento del cantiere, apprestamenti e operazioni preliminari all'avvio dei lavori	. 83
	Art. 71	Caratterizzazione e analisi del materiale e controllo qualità	. 85
	Art. 72	Rimozione degli elementi in muratura	85
	Art. 73	Operazioni di scavo e raccolta materiale	. 85
	Art. 74	Pesa, Carico sui mezzi e Trasporto	. 86
	Art. 75	Recupero/Smaltimento del materiale	. 87
	Art. 76	Monitoraggio delle polveri e sistema di abbattimento delle stesse	. 89
	Art. 77	Condizioni generali di accettazione - prove di controllo sui materiali	. 89
	Art. 78	Rinvenimenti durante gli scavi	90
	Art. 79	Caratterizzazione del suolo post rimozione	. 91
	Art. 80	Messa a dimora di essenze arboree e arbustive	. 93
	Art. 81	Posa e livellamento terreno in alveo	94
	Art. 82	Semina con fiorume	. 95
	Art. 83	Idrosemina in spessore delle aree di versante	. 95
	Art. 84	Scarpata in terra rinforzata	. 96





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Art. 85	Materiale per la formazione di strato di regolarizzazione e riempimento	97
Art. 86	Geomembrana impermeabile in HDPE	97
Art. 87	Geotessile tessuto	98
Art. 88	Geocomposito tridimensionale	99
	PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUR AMENTO	
Art. 89	Responsabilità	100
Art. 90	Disposizioni generali antinfortunistiche	100
Art. 91	Apprestamenti e sistemi di protezione per la sicurezza	100
Art. 92	Gestione delle emergenze	101
	PRESCRIZIONI PER OPERE PROVVISIONALI, NOLI, TRASPORTI E MENTO IN OPERA	103
Art. 93	Opere provvisionali	
Art. 94	Noleggi	
Art. 95	Trasporti	
Art. 96	Norme generali per il collocamento in opera	103





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

# PARTE PRIMA Schema di contratto di appalto

## COMUNE DI GIOVINAZZO Città metropolitana di Bari

Rep. n. ....

CONTRATTO DI APPALTO MISTI DEI LAVORI E SERVIZI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO. FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA LAMA CASTELLO, LOTTO II

L 'anno ....... il giorno ....... del mese di ....... in Giovinazzo, presso la sede municipale, ubicata in Piazza Vittorio Emanuele II n. 64

#### **AVANTI A ME**

Segretario Generale del Comune di Giovinazzo ....., autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse e per conto del Comune, ai sensi del comma 4 lettera c) dell'art.97 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, domiciliato per la carica presso la sede comunale, sono comparsi i signori:

- 1) Ing. Cesare TREMATORE, nato a Bari l'8 Ottobre 1953, Dirigente 3° Settore "Gestione del Territorio", domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Giovinazzo C.F. 80004510725 che legalmente rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, giusta decreto sindacale n.1 del 07/01/2015 prot. n. 139;
- 2) Sig. ...... nato a ..... il ..... residente a ....., il quale interviene quale ....... della ditta ....... con sede in ...... (CF.....), aggiudicataria dei lavori e servizi indicati in oggetto, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato anche "appaltatore"

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.

#### PREMESSO CHE

Nel territorio urbano del Comune di Giovinazzo insiste un'area industriale dismessa, già sito del complesso produttivo delle "Acciaierie e Ferriere Pugliesi", impianto siderurgico nato agli inizi degli anni '20 finalizzato principalmente alla lavorazione dei metalli pesanti. Nel corso degli anni l'impianto industriale ha subito numerosi ampliamenti, ammodernamenti e potenziamenti, fino a giungere alla chiusura dell'attività sul finire degli anni '70. Da allora l'area industriale è stata





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

oggetto di ulteriori modifiche, parte dei capannoni e delle strutture è stata demolita, altri capannoni sono stati ristrutturati e sono sede tutt'oggi di attività produttive, altri ancora sono rimasti inutilizzati e in stato di abbandono;

- L'intervento in oggetto è finanziato con il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"- Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" per i quali la Regione Puglia, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha concesso un finanziamento di € 3.400.000,00 per la realizzazione degli interventi di bonifica in oggetto.
- Questo Ente ha intrapreso le attività di bonifica del sito contaminato ai sensi degli artt. 250 e 253 del D.Lgs. n. 152/2006;
- All'esisto delle conferenze di servizi tenutesi in data 22/06/2010, 24/02/2014 e 03/03/2014 presso gli uffici dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, nell'ambito delle procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, è emersa in particolare l'esigenza di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza attraverso la rimozione del materiale di scarto delle lavorazioni, depositato durante l'attività dell'acciaieria nell'area "Lama Castello";
- L'intervento, considerando la complessità e l'estensione complessiva, è stato suddiviso in due distinti lotti funzionali definiti Lotto I e Lotto II.
- Con Determinazione dirigenziale del settore "Gestione del Territorio" n. 76 del 24/02/2015 si aggiudicava alla società "ECO-logica srl" l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Messa in sicurezza di emergenza dell'area Lama Castello. Intervento 2: Lotto II"
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .......... si approvava il progetto esecutivo redatto dalla società "ECO-logica srl" di Bari;
- Con determinazione dirigenziale del settore "Gestione del territorio" n. ..... del ....... si stabiliva di procedere all'affidamento degli interventi mediante il ricorso alla procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione agli elementi prezzo e termine di esecuzione e si impegnava la spesa di euro 3.400.000,00 necessaria per il finanziamento dell'opera, con imputazione al capitolo ...... del bilancio corrente;
- Con determinazione dirigenziale del settore "Gestione del Territorio" n. ...... del ...... si prendeva atto del verbale di gara del ......, da cui risultava l'aggiudicazione provvisoria e si procedeva all'aggiudicazione definitiva degli interventi di "bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Messa in sicurezza di emergenza dell'area Lama Castello Lotto II" in favore della ditta ....... con sede in ......, con il ribasso del .... % sull'importo netto dei lavori e servizi posto a base di gara di euro € 2.817.576,51, e quindi,





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

per l'importo netto di euro ......, oltre euro 16.202,31 per oneri della sicurezza, complessivamente euro .......oltre IVA come per legge, giusta offerta presentata in sede di gara, di cui si omette la lettura per volontà dei comparenti;

- Sono stati acquisiti i documenti relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 50/16 da parte della ditta aggiudicataria quali:
  - Documento relativo alla regolarità contributiva "Durc" dell'impresa da cui risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi, dei premi e accessori;
  - Certificato dell'Agenzia delle Entrate dal quale non risultano carichi pendenti relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante, dei soci e del direttore tecnico di impresa;
  - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - Documenti attestanti l'iscrizione della società nella white list della Prefettura, ai fini della verifica antimafia, di cui al D.Lgs. 157/2011.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art. 1 - Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Giovinazzo, come sopra rappresentato, nella persona dell'ing. Cesare Trematore, nella
sua qualità di dirigente del 3° settore "Gestione del territorio", affida alla ditta con sede legale in
rappresentata dal sig in qualità diche accetta e col presente atto si obbliga,
l'appalto dei lavori e servizi di "Bonifica e ripristino ambientale delle ex "Acciaierie e Ferriere Pugliesi"
in area Lama Castello. Fase 3: messa in sicurezza di emergenza area Lama Castello Lotto II", per le
parti descritte ed individuate negli atti del progetto approvato con delibera G.C. n del,
identificati, ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 come segue:

- a) Codice identificativo di gare (CIG): .....
- b) Codice unico di progetto (CUP): .....

#### Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e prefetto adempimento del contratto è fissato in euro ......, oltre euro 16.202,31 per oneri diretti ed indiretti della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, complessivamente euro ......, tenuto conto dell'offerta presentata e fatta salva la liquidazione finale nella quale il direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

Il presente contratto viene stipulato "a corpo e misura", ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/16.

Il corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo, in base alle quantità effettivamente eseguite:





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- a) Per la parte di lavori e servizi a corpo, indicata nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, colonna (C), del Capitolato Speciale di Appalto, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parti di lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
- b) Per la parte di lavori e servizi a misura, indicata nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, colonna (M), del Capitolato Speciale di Appalto, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, e, comunque, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, è fisso e invariabile; fanno eccezione le eventuali variazioni di quantità previste ed approvate in perizie di variante tecnica, entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16. Il corrispettivo comprende anche:
  - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
  - Per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
  - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
  - Per i lavori e servizi: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisionali, assicurazioni dì ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e quanto occorra per dare il lavoro e il servizio compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Stazione Appaltante alla sede legale dell'appaltatore.

#### Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 137 del DPR 207/2010 sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che le parti, come innanzi costituite, dichiarano di conoscere e approvare:

- a) Il Capitolato Speciale di Appalto redatto dal progettista, che si allega al presente contratto in formato elettronico;
- b) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) L'elenco dei prezzi unitari, che si allega al presente contratto in formato elettronico;
- d) I piani di sicurezza previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/16;
- e) La documentazione prodotta dall'appaltatore nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- f) Le polizze di garanzia.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

#### Art. 5 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore assume l'obbligo di eseguire tutte le lavorazioni oggetto di appalto a regola d'arte, in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità stabiliti nel bando di gara, negli atti di gara complementari, nonché nei documenti del progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. ...... del ......, come di seguito si riportano: relazione generale - cronoprogramma; quadro economico; relazione tecnica; relazione specialistica sugli interventi di rinaturalizzazione; relazione di caratterizzazione del materiale; piano particellare di utilizzo temporaneo e/o esproprio; piano di sicurezza e coordinamento; quadro di incidenza della manodopera; computo metrico estimativo; elenco prezzi – analisi prezzi; capitolato speciale di appalto; piano di manutenzione dell'opera; fascicolo dell'opera; suddivisione area interventi; inquadramento territoriale; descrizione lavori: stato dei luoghi ante lotto I; descrizione lavori: stato dei luoghi post lotto I; descrizione lavori: lotto II; progetto: ripristino morfologico e rinaturalizzazione; progetto: planimetrie e sezioni post lotto II; planimetria cantiere.

I suddetti documenti, che sono tutti depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. ...... del ....... e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono parte integrante del contratto, anche se non tutti materialmente allegati. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, limitatamente alla parte vigente.

Con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti oggetto del presente contratto, l'appaltatore, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, assume la qualità di "produttore/detentore" dei rifiuti ed è, quindi, tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa di settore, in particolare, la compilazione e la tenuta del registro di carico e scarico e la redazione dei formulari di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

#### Art. 6 - Durata e termini di esecuzione

Il termine utile per dare ultimati i lavori, secondo quanto previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, era stabilito in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Preso atto della riduzione percentuale sul termine di esecuzione, offerta in sede di gara, pari al .....%, la durata dell'appalto è stabilita in giorni ......, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori saranno considerati ultimati con la completa esecuzione delle opere a regola d'arte, in ogni loro parte, collaudate con esito positivo che la Direzione Lavori riterrà a suo insindacabile avviso.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; l'applicazione di penali





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

I tempi di cui sopra sono stati determinati tenendo conto delle ferie contrattuali e delle difficoltà e impedimenti derivanti dai giorni di prevedibile andamento stagionale favorevole; pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/16, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto se nominato promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.108 c.4 del D.Lgs. 50/16.

L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine previsto dal presente articolo, potrà chiedere una proroga, previa presentazione di richiesta motivata, nei termini e alle condizioni previste dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### Art. 7 – Sospensione dei lavori

È ammessa, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 e 149 del D.Lqs. 50/16.

Il responsabile del procedimento può ordinare, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del DPR 207/2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione, per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

#### Art. 8 - Danni

L'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure preventive ed a porre in essere gli adempimenti necessari per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori. Per danni cagionati da cause di forza maggiore si applica il disposto di cui all'art. 166 del DPR 207/2010.

### Art. 9 – Inadempienze

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si applicano le procedure previste dall'art. 108 Del D.Lgs 50/16.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità dei lavori, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del codice civile, salvo il risarcimento del danno all'amministrazione nel caso in cui i difetti o i vizi dipendano da sua colpa. Ove la direzione lavori dovesse riscontrare difetti o inadempienze, il comune diffiderà l'appaltatore ad adempiere puntualmente agli obblighi contrattuali, e, ove l'appaltatore rifiuti di





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

procedere all'immediato rifacimento dei lavori male eseguiti o non eseguiti, l'amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli stessi in danno dell'appaltatore, prelevando le somme necessarie dall'importo spettante. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e/o di grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, sarà facoltà del comune avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto, salvo, comunque, il diritto dell'ente al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento. L'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione Lavori gli strumenti e la manodopera necessari per effettuare i controlli.

#### Art.10 - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso di gara, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 del citato art. 27 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono una somma non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, con minimo pari a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione, ai sensi degli art. 111 e art. 106 comma3, del D.Lgs. 50/16 previa presentazione di fattura, ai sensi degli artt. 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto. Entro lo stesso temine sì provvederà allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia, purché la stessa sia conforme ai termini e alle condizioni stabilite nell'art. 28 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il sig. ....... nella qualifica già espressa, dichiara di essere a conoscenza che l'importo dell'appalto è finanziato con fondi regionali e che, conseguentemente, ai pagamenti in conto o a saldo, si provvederà solo dopo avvenuta erogazione, con assenza del pagamento degli interesse per il periodo intercorrente tra la data di somministrazione dei fondi agli Enti erogatori e la ricezione dei mandati presso la Tesoreria comunale.

#### Art. 11 - Tracciabilità

L'impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo ai lavori oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola specifica con cui gli stessi si obbligano a rispettare le normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto. Gli stessi contratti, pertanto, devono essere trasmessi in copia autentica al dirigente responsabile del settore





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

"Gestione del territorio" di questo comune per consentire la verifica del puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Tutti i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori dovranno essere eseguiti mediante conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subcontraenti, per le transazioni relative al presente contratto, dovrà darne immediata comunicazione al dirigente responsabile del settore interessato ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, per gli incassi e i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto nel presente articolo, costituisce causa di risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge 136/2010.

#### Art. 12 - Risoluzione

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/16. In particolare, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50/16, la risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia può avvenire, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

In tal caso, la stazione appaltante darà comunicazione all'appaltatore della decisione di risolvere il contratto previa messa in mora di 15 giorni secondo quanto previsto nell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto. Costituisce causa di risoluzione del contratto il ritardo imputabile all'appaltatore rispetto al





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

termine contrattuale di ultimazione dei lavori, superiore a 150 giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente ai danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione. Inoltre, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal Comune l'appaltatore dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### Art. 13 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, che non saranno definite mediante accordo bonario, sarà competente l'Autorità Giudiziaria del foro di Bari, ai sensi dell'art. 51 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### Art. 14 - Garanzie

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/16, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale pari ad € ......e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, ridotta come per legge per il possesso delle previste certificazioni come stabilito dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/16.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità delle predetta cauzione e, in tal caso, l'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà imposto.

L'appaltatore dichiara che la garanzia prestata per l'appalto di cui all'art. 103 e secondo le modalità stabilite dall'art. 93 è prestata con polizza ...... emessa il ......

#### Art. 15 - Cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, di cui all'art. 105 comma 1. Sono ammesse le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/16.

#### Art. 16 - Cessione dei crediti derivanti dal subappalto

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

### Art. 17 - Subappalto

Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### Art. 18 - Revisione dei prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

#### Art. 19 - Obblighi assicurativi

L'affidatario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

#### Art. 20 - Piano Operativo di Sicurezza

Le parti danno atto che l'appaltatore ha consegnato ai sensi del D.Lgs 81/08 il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che fa parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato e viene depositato in originale unitamente al presente contratto agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici.

#### Art. 21 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale presso ...... E si impegna, ai sensi dell'art. 7 comma 11 della Legge 55/1990, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, sino al momento dello svincolo della cauzione per l'esecuzione del presente contratto.

#### Art. 22 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, relative alla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.

#### Art. 23 – Spese contrattuali





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Sono a carico dell'appaltatore i sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

#### Art. 24 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni del presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986.

#### Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, nonché le norme legislative e le atre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. 50/16, nel Capitolato Generale di Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, relativamente ai soli articoli ancora vigenti che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere ed approvare.

#### Art. 26 - Trattamento dati

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E, richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il presente contratto, il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Elenco dei prezzi, gli elaborati grafici vengono sottoscritti dai signori contraenti e da me Segretario Rogante.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

# PARTE SECONDA Definizione tecnica ed economica dell'appalto

### CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

## Art. 1 Oggetto dell'appalto

- 1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
- 2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO

FASE 3: Messa in Sicurezza di Emergenza e Ripristino ambientale Area Lama Castello LOTTO II

b) descrizione sommaria:

Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per la Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) dell'area Lama Castello e interventi di rinaturalizzazione. Lotto II

c) ubicazione:

## EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)

- 3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- 5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

#### IMPORTO DELL'APPALTO FASE 3 (MISE LAMA LOTTO II)

		A CORPO	A MISURA	TOTALE
	Importi in euro	(C)	(M)	(C + M)
1	Importo esecuzione lavori e servizi	€ 997.336,61	€ 1.820.239,90	€ 2.817.576,51
2	(di cui) Costo del Personale (art.82 c.3bis D.Lgs. 163/2006)	€ 178.720,69	-	€ 178.720,69
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 16 202,31	-	€ 16 202,31
4	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 3)	€ 1.013.538,92	€ 1.820.239,90	€ 2.833.778,82
5	IMPORTO TOTALE BASE D'ASTA (4 - 3)	€ 997.336,61	€ 1.820.239,90	€ 2.817.576,51

- 2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 5, ottenuto dall'importo totale appalto (rigo 4) detratto l'importo per gli oneri della sicurezza (rigo. 3).
- 3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, relativi:
  - a) al lavoro a corpo, che resta fisso nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 3, colonna (C);
  - b) ai lavori a misura, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 3, colonna (M).
- 4. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, nella colonna (M), sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 23.
- 5. L'intervento in oggetto è finanziato con il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"- Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" per i quali la Regione Puglia, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha concesso un finanziamento di € 3.400.000,00 per la realizzazione degli interventi di bonifica in oggetto.

In caso di mancata erogazione del contributo regionale, di perdita o revoca del finanziamento stesso, per qualsiasi titolo, ove la P.A. proceda per tali motivi all'annullamento o revoca della procedura di gara, nulla sarà dovuto ai concorrenti, né all'aggiudicatario ove già individuato.

I concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio. Allo stesso modo l'aggiudicatario – ove anche disposta l'aggiudicazione definitiva- non potrà pretendere né l'adempimento in forma specifica né la corresponsione di qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

In caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà dell'Amministrazione esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore contraente che comporti anche la perdita del finanziamento, lo stesso contraente sarà tenuto anche al risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione per la perdita del finanziamento stesso.

Nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale, a qualsivoglia titolo, anche di natura moratoria, per il tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione del finanziamento, sino alla data di erogazione del finanziamento stesso da parte dell'Ente finanziatore.

Nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale, a qualsivoglia titolo, anche di natura moratoria, per il tempo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento sino alla data di erogazione del finanziamento stesso da parte dell'Ente finanziatore.

Le economie di gara non potranno essere utilizzate salvo espressa approvazione da rendersi da parte della Regione Puglia.

## Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/16. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella «lista delle categorie di lavoro, servizi e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite:
  - a) per la parte di lavoro e servizi a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
  - b) della parte di lavori e servizi a misura, indicato nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, colonna (M), come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto.
- 2. Anche ai sensi dell'articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale:
  - a) per la parte di lavoro e servizi indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi;





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- b) per i lavori e servizi indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
- 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
- 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
- 5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

## Art. 4 Categorie dei lavori

- 1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG12» Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, classifica II.
- 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con il relativo importo, è riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.
- 3. L'importo della **categoria prevalente** di cui al comma 1, compreso l'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, corrisponde all'importo dei lavori di monitoraggio, movimento materiale e bonifica in appalto ed ammonta a **euro 389.301,29.**
- 4. La categoria di cui al comma 3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera d), e sono così elencate:

	declaratoria:	categoria	importo (<=150.000 e <=10%)	% sul totale
1)	Opere di ingegneria naturalistica	OG13	73.535,62	2,59%

5. Considerato che l'appalto prevede l'esecuzione di servizi che comprendono il prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuti speciali, che sono definite, ex art.183 del D.Lgs. 152/2006, attività di gestione del rifiuto, il concorrente che intende partecipare alla gara di appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014, alle categorie e classi riportate di seguito:





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

	declaratoria:	categoria	classifica
1	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	4	c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
2	Bonifica di siti	9	<b>c)</b> fino a € 2.500.000,00

## Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 48 e 105 del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.	Categ.	Descrizione della categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro					
			Lavori	Servizi	(di cui) Costo della manodopera	Oneri attuazione piano di sicurezza	Totale	Incidenza %
			Importo					
			« 1 »	« 2 »	« 3 »	« 4 »	« 1+2+4 »	
		A CORPO	€	€	€	€	€	%
1	OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	315.765,67	-	53.244,19	16.202,31	331.967,98	11,71%
2	OG13	Opere di ingegneria naturalistica	73.535,62	-	25.194,37	-	73.535,62	2,59%
3		Servizi: Trasporti, Recupero e Smaltimenti, Analisi	-	608.035,32	100.282,13	-	608.035,32	21,46%
TOTALE LAVORI E SERVIZI A CORPO		389.301,29	608.035,32	178.720,69	16.202,31	1.013.538,92	35,77%	
		A MISURA	€	€	€	€	€	%
4		Servizi: Recupero e Smaltimenti	-	1.820.239,90	-	-	1.820.239,90	64,23%
TOTALE LAVORI E SERVIZI A MISURA		-	1.820.239,90	-	-	1.820.239,90	64,23%	
TOTALE GENERALE APPALTO			389.301,29	2.428.275,22	178.720,69	16.202,31	2.833.778,82	100,00%
	IMPOF	RTO A BASE D'ASTA					2.817.576,51	

- 2. Con riferimento alla tabella di cui al comma 1:
  - a) ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto 81, gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza indicati nella colonna «4» non sono oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non sono soggetti a ribasso.
- 3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

### **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

# Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

## Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
    progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, geologiche, e ambientali,
    ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
  - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti;





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
  - c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
- 4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

## Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento Generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## Art. 9 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'art. 110 del Codice dei contratti.

# Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

# Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
- 3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
- 4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

#### Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

## Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 6. Si ritiene il sito sia esente da presenza di ordigni bellici. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
- 7. Si ritiene il sito esente da ritrovamenti archeologici. In caso di eventuale ritrovamento di reperti archeologici questo comporterà la sospensione immediata dei lavori con la tempestiva redazione del piano di indagini e di intervento. In tal caso l'impresa, attuerà le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 120** (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## Art. 15 Proroghe

- 1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di cui all'art. 14. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
- 2. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 3. Trova altresì applicazione l'articolo 107 del D.Lgs 50/16.

## Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

- 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.

- 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
- 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

## Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

- 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

### Art. 18 Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e servizi (allegato al progetto esecutivo).
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
- 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
- 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori e servizi:
  - a) Esecuzione dei servizi e lavori contrattuali di cui al 28° giorno del cronoprogramma: data di ultimazione delle operazioni preliminari e avvio delle operazioni di scavo materiale per prelievo e avvio a recupero e smaltimento.

## Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili:
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

# Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

### CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

## Art. 22 Lavori a corpo

- 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
- 4. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del Regolamento generale.
- 5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
- 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.

### Art. 23 Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
- 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
- a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
- 5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
- 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
- Relativamente alla contabilità della voce di cui all'elenco prezzi AP2 ed al computo metrico estimativo N.Ord.40, si procederà alla scrittura nel registro contabilità, secondo i tempi di svolgimento di cui al libretto delle misure, dell'ammontare avviato a recupero/riciclo, previa verifica mensile della percentuale di recupero ottenuto. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti fissati, sull'importo di ogni singolo SAL sarà effettuata una decurtazione del 10% dell'importo risultante nel SAL relativamente a suddetta voce, che potrà essere recuperata nell'ultimo SAL in caso di raggiungimento del requisito complessivo. Nell'ultimo SAL sarà effettuata la verifica finale e complessiva del raggiungimento dei requisiti relativi ad aver proceduto ad avviare a recupero il materiale raccolto per almeno il 60%. Qualora non sarà raggiunto l'obiettivo prefissato sarà valutata la decurtazione proporzionale alla percentuale non raggiunta compresa tra lo 0% ed il 10% dell'importo contabilizzato finale in raffronto allo scostamento rispetto agli obiettivi di progetto. In caso in cui dalla contabilità dello stato finale risultasse il raggiungimento complessivo dell'obiettivo prefissato del recupero di almeno il 60% del materiale raccolto, sarà riconosciuta la quota parte trattenuta in ogni singolo SAL in cui è stata applicata la decurtazione, se presente.

### Art. 24 Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
- 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
- 4. Potranno essere contabilizzati lavori in economia, secondo le previsioni del progetto e previste nel quadro economico le seguenti opere, non diversamente quantificabili a causa della particolarità dei luoghi di intervento:
  - delimitazione e protezione di aree;
  - chiusura di varchi e vuoti;
  - caratterizzazione ed analisi di materiali e rifiuti;
  - gestione di particolari trovanti nel corso degli scavi;
  - protezione delle aree di lavoro per ritrovamenti di materiali pericolosi e non;
  - gestione delle emergenza a carattere meteoclimatico e di incolumità di persone e cose.
- 5. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 174 comma 2 del DPR 207/2010.
- 6. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinato dalla necessità di provvedere d'urgenza, si provvederà ai sensi dell' dell'art. 175 o 176 del DPR 207/2010.

## Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

## Art. 26 Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna anticipazione.

## Art. 27 Pagamenti in acconto

- 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
- 7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;
- c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.
- 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

## Art. 28 Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 e 9.

## Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del Regolamento generale.

## Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

## Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
    - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
    - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
    - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
    - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
  - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
  - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
  - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

## Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. Sono ammesse le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

## Art. 34 Cauzione provvisoria

- 1. Ai sensi dell'articolo 93 commi 1 del Codice dei contratti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2.In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

#### Art. 35 Cauzione definitiva

- 1. Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
- 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- 5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

## Art. 36 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 3. In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
- 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

## Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
  - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
  - partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00;
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00.
- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.
- 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
- 7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; a tale scopo:
  - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
  - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
  - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
- 8. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

9. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

## Art. 38 Variazione dei lavori

- 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
- 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
- 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
- 7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
- 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, l'appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

## Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
- 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
- 3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
- 4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

## Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
- 2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale.
- 3. Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari desunti dai seguenti vigenti listini:
  - Listino Prezzi della Regione Puglia Aggiornamento anno 2017. Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2017, n. 905;
  - Listino prezzi orientativo delle opere nella regione Puglia. Edizione 2011. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti. Puglia e Basilicata. Settore Infrastrutture.
  - Bollettino di informazione tecnica. Elenco prezzi dei materiali e delle opere. 2015. Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia ARIAP.
- 4. Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.
- 5. Sull'importo maturato per lavori eseguiti utilizzando i prezzi desunti dal vigente Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche ovvero, "Bollettino di informazione tecnica elenco prezzi





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

dei materiali e delle opere" edito dall'ARIAP, dovrà applicarsi il ribasso d'asta.

- 6. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
- 7. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
- 8. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
- 9. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza ed il loro corrispettivo si intenderà comprensivo del costo dell'operatore.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

## Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
  - a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
  - b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

#### Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
  - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
- 3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
  - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
  - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

# Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art. 45 Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque **prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
- 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- 5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

## Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

## Art. 47 Subappalto

- 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
  - a) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale.
  - b) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
  - d) i lavori individuati all'articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero e l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente.
- 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
      - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;
- 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, trasmetta alla Stazione appaltante:
  - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. La documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui al Codice dei contratti;
  - 3) il DURC del subappaltatore, i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, (ai sensi dell'articolo 53, comma 2);
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
  - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è
    accertata mediante acquisizione della 'informazione antimafia, acquisita dalla competente
    prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
    acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
    decreto legislativo;
  - 2) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
  - 3) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
- 4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
  - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
  - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
- 5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- a) ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
- 6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

## Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- 5. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
- 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

## Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

- 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13 e 16, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
- 3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
  - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

# CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

## Art. 50 Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

- 2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
- 3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente.
- 4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

- 5. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
- 6. La procedura di cui al punto precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### Art. 51 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.

## Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
- 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

subappaltatore autorizzato.

- 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
- 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- 7. l'impresa appaltatrice si obbliga prima della firma del contratto alla sottoscrivere della "clausola sociale" riportata in Allegato C al presente capitolato.

## Art. 53 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- 3. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
- 6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
  - c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

#### Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

In tali ipotesi 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

- 2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
- 3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
- 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
- 10. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

## Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
- 4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
- 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

# Art. 56 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
- 3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

## Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
- 2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

## FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **CAPO 12. NORME FINALI**

## Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- aa)l'esecuzione di rilievo topografico mensile con produzione di piano quotato raggiunto a confronto con l'originario, in formato digitale dwg o shp file, corredato di fotografie georeferenziate in formato jpeg.
- ab)la redazione del Piano di Destinazione dei materiali raccolti scavati ai sensi di quanto disposto dagli art. 184 a 190 del D.Lgs. 152/06, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati. Il piano conterrà:
  - l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento per CER;
  - l'autorizzazione dell'automezzo con riferimento all'Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
  - iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
  - certificazioni dei servizi di trasporto;
  - l'autorizzazione dell'impianto ricevente rispetto al codice CER di conferimento.
  - Corrispondenza del recupero ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. del 5 aprile 2006 n. 186.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

in quanto tale.

- 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
- 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del Regolamento generale.
- 6. L'appaltatore è altresì obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 7. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- 8. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 9. L'appaltatore è tenuto a consegnare in visione alla Direzione Lavori la 4° copia in originale e in copia conforme del Formulario identificativo del rifiuto affinché questa possa effettuare le verifiche necessarie. La consegna è elemento necessario per l'iscrizione nel registro di contabilità. La quarta copia controfirmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento deve riportare la quantità di rifiuti ivi smaltiti. La Direzione Lavori restituirà, dopo il controllo, gli originali dei F.I.R all'Impresa, che dovrà provvedere alla loro conservazione, per 5 anni e secondo i limiti indicati dal D.Lgs. 152/06.

## Art. 59 Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e





# BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

- 2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
- 5. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4.

## Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

### Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

- 1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
- 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
- 3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
- 4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### Art. 62 Terre e rocce da scavo

- 1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
- 2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### Art. 63 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### Art. 64 Cartello di cantiere

- 1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n. 2 (due) esemplari del cartello indicatore in area apprestamenti cantiere e area lavorazioni, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 70 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- 2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B».
- 3. Il cartello di cantiere, deve essere preventivamente approvato dalla Direzione lavori e dal RUP.
- 4. In aggiunta al cartello di cantiere di cui al comma 1 si dovrà predisporre l'integrazione del cartello generale dei lavori di "Bonifica e ripristino ambientale delle "ex acciaierie e Ferriere Pugliesi" in area Lama Castello" ubicato all'ingresso dell'area ex AFP con le indicazioni specifiche relative ai lavori della "Fase 3 Messa in Sicurezza di Emergenza area Lama Castello", oggetto del presente appalto.

## Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 108-109-110, del Codice dei contratti.

## Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
    o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
    all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
    sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. di cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.









## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## **ALLEGATI al Titolo I della Parte seconda**

Allegato «A»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Allegato «B»	CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)
Allegato «C»	CLAUSULA SOCIALE





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Allegato «	( <b>A</b> »	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTR	ATTO	
	L			euro
1.a	Importo	per l'esecuzione delle lavorazioni		€ 2.833.778,82
1.b	Importo	per spese relative al costo del personale		€ 178.720,69
4 .	Importo	per l'esecuzione delle lavorazioni al netto delle spese relative	e al	
1.c		personale (base d'asta)		€ 2.817.576,51
1.d	Oneri pe	r l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 16 202,31
1	Importo	della procedura d'affidamento (1.a + 1.d)		€ 2.833.778,82
2.a	Ribasso	offerto in percentuale (solo su 1.c)		%
2.b	Offerta ri	sultante in cifra assoluta (1.c - 1.c x 2.a / 100)		
3	Importo	del contratto (2.b + 1.b)		
4.a	Cauzione	provvisoria (calcolata su 1)	2 %	€ 56.675,58
4.b	Cauzione	provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		€ 28.337,79
5.a		. ,	0 %	<u> </u>
5.b		zione cauzione (per ribassi > al 10%)	%	
5.c	Garanzia	fideiussoria finale (5.a + 5.b)		
5.d		fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)		
6.a	Importo a	ssicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)		
6.b	di cui: p	er le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)		
6.c	р	er le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)	)	€ 1.000.000,00
6.d	р	er demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), parti	ta 3)	€ 1.000.000,00
6.e	Importo a	ssicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)		€ 5.000.000,00
7	Estension	ne assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7	mes	i 24
8.a	Importo li	mite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)		
8.b	Massima	le polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)		
8.c	di cui: pe	er le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)		
8.d	p€	er demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita	a 2)	
8.e	Importo p	olizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. t	o)	
9	Importo n	ninimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1		€ 500.000,00
10	Importo n	ninimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7		20%
11	Tempo ut	tile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14	giorn	
12.a	_	ornaliera per il ritardo, articolo 18	°/ <sub>00</sub>	
12.b	Premio d	accelerazione per ogni giorno di anticipo	°/ <sub>00</sub>	





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Allegato «B»

### **CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)**

Ente appaltante: Comune di Giovinazzo (BA)

Settore 3° "Gestione del Territorio" Servizio Assetto del Territorio e Ambiente

# LAVORI DI "BONIFICA DELLE EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO"

	LC					
Progetto approvato co	on c	del r	del			
	Proget	to esecutivo:				
Eco-logica srl – C.so A. de Gas <sub>l</sub>	<del>_</del>					
	Direzio	ne dei lavori:				
ng. Antonella Lomoro - Eco-lo	gica srl					
Progetto esecutivo opere ir	ı c.a.	Direz	one lavori opere in c.a			
Progettista dell'impianto		-				
Progettista dell'impianto						
Progettista dell'impianto	_					
Responsabile dei lavori:						
Coordinatore per la progettazione:	ing	. Massimo Guido – Eco-le	ogica srl			
Coordinatore per l'esecuzione:	ing	. Massimo Guido – Eco-le	ogica srl			
Durata stimata in uomini x giorni:	115	Notifica preliminare in	data:			
Responsabile unico del procediment	n' ing	The state of the s				
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER L	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA:	euro 3 400 000,00 euro 2.817.576,5 euro 16 202,31				
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER L IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO:	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso	l o del %			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER L IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO:	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso ie:, classifica, classifica, classifica	l o del %			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER L IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO:	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso ie:, classifica, classifica	l o del %			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER LA IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavo	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO: ta  ori delle categori	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso ie:, classifica, classifica	l o del %			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER LA IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavo	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO: ta ori delle categori ntiere:	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso ie:, classifica classifica	l del %			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER LA IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavo	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO: ta ori delle categori ntiere:	: euro 3 400 000,00 : euro 2.817.576,5: : euro 16 202,31 : euro, offerta di ribasso ie:, classifica, classifica	L  del %  mporto lavori subappaltati			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER LA IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavo direttore tecnico del car subappaltatori:  P P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 – As	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO: ca cri delle categori ntiere: categoria rogetto cofinanz see VI "Tutela de	euro 3 400 000,00 euro 2.817.576,5: euro 16 202,31 euro, offerta di ribasso ie:, classifica, classifica per i lavori di descrizione	l del %  Importo lavori subappaltati euro  a e delle risorse naturali e culturali'			
IMPORTO LAVORI A I ONERI PER LA IMPORTO DEL Gara in dat Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavo direttore tecnico del car subappaltatori:  P P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 – As	L PROGETTO: BASE D'ASTA: A SICUREZZA: CONTRATTO: ca  pri delle categori atiere:  categoria  rogetto cofinanz se VI "Tutela de 5.2 "Interventi p	euro 3 400 000,00 euro 2.817.576,5: euro 16 202,31 euro	Importo lavori subappaltati euro euro edelle risorse naturali e culturali'			





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Allegato «C»

#### **CLAUSULA SOCIALE**

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adequati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

# PARTE TERZA Specificazione delle prescrizioni tecniche

#### CAPO 13. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

### Art. 68 Specificazione delle prescrizioni tecniche

Ai sensi dell'art.43 comma 3 lettera B) del Regolamento Generale in questa parte sono indicate le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

# Art. 69 Prescrizioni tecniche Messa In Sicurezza di emergenza (MISE) della Lama Castello

Oggetto del presente appalto è l'intervento di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della porzione di Lama Castello adiacente al sito Ex AFP, nel Comune di Giovinazzo.

Il sito in esame Area Lama Castello è ubicato a Sud-Est del territorio urbanizzato del Comune di Giovinazzo (BA), in corrispondenza di Lama Castello, in prossimità della S.S. 16 di Giovinazzo- Santo Spirito ed è compreso fra la S.S. 16 e la Linea Ferroviaria Bari- Bologna.

La superficie dell'area di intervento è pari a circa 10.988 mq, e si presenta con quote che variano dai 16,5 m s.l.m. (nei pressi del rilevato ferroviario) ai 5 m s.l.m. in corrispondenza dell'alveo della lama con quote via via degradanti verso il mare.

L'area oggetto dell'intervento di rimozione del materiale e rinaturalizzazione ricade nel foglio di mappa n.4 del Comune di Giovinazzo, e include le particelle catastali numero 487, 496, 38, 64, 503, 1 e 25 e ricade all'interno del Foglio 438 I.G.M della Carta Topografica d'Italia, e all'interno del Foglio 177 "Bari" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000.

L'area identificata per gli apprestamenti di cantiere, denominata area cantiere, ubicata esternamente all'area lavorazioni, ricade nel foglio di mappa n.4 del Comune di Giovinazzo, e include le particelle catastali numero 121 (utilizzata in parte) e 719 entrambe di proprietà comunale

Le attività previste nell'ambito dell'intervento di rimozione dei materiali presenti e rinaturalizzazione consistono nelle seguenti fasi operative:

- 1) Allestimento del cantiere, apprestamenti e operazioni preliminari all'avvio dei lavori
- 2) Caratterizzazione e analisi del materiale e controllo qualità
- 3) Operazioni di scavo e raccolta materiale
- 4) Demolizione di manufatti esistenti
- 5) Carico e trasporto sui mezzi di trasporto
- 6) Recupero/Smaltimento del materiale
- 7) Monitoraggio delle polveri e sistema di abbattimento delle stesse
- 8) Caratterizzazione matrici ambientali dopo la rimozione dei rifiuti





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- 9) Interventi di ripristino morfologico e rinaturalizzazione
- 10) Opere accessorie

L'intervento in oggetto consiste nella raccolta di tutto il materiale depositato nell'alveo della Lama, e prevede il recupero dei materiali abbancati per un'aliquota pari al 60% da utilizzare come materia prima secondaria, mentre il restante 40% del materiale sarà destinato a smaltimento presso impianti autorizzati.

L'intervento complessivo di riguarda la raccolta e lo smaltimento di tutto il volume di materiale abbancato presente nell'area, stimato in complessivi 25.536 mc.

Considerando la complessità e l'estensione complessiva, l'intervento è stato suddiviso in due distinti lotti funzionali definiti Lotto I e Lotto II. Il presente progetto è relativo al Lotto funzione n. 2.

I lavori relativi al Lotto II riguardano un volume complessivo di materiale da rimuovere pari a circa 13.363,57 m<sup>3</sup>.

Le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative sono riportate nel progetto esecutivo e relativi allegati.

La geometria delle opere è riportata negli elaborati grafici di progetto, mentre la descrizione delle singole voci è riportata nella Relazione tecnica di progetto.

# Art. 70 Allestimento del cantiere, apprestamenti e operazioni preliminari all'avvio dei lavori

L'area del cantiere delocalizzata rispetto all'area lavorazioni in modo da allontanare tutte le strutture e le apparecchiature di servizio dalle aree allagabili, sarà delimitata da recinzione di sicurezza.

In particolare l'area cantiere esterna sarà delimitata da recinzione temporanea di cantiere costituita da basamento in cls di peso 31,80 Kg e dimensioni pari a 70x11x22 cm con foro da 40 mm a sostegno di pali in acciaio zincato alto m 2,00 con apposita staffa di aggancio. Ai pali sarà agganciata una rete in acciaio zincato di dimensione 2,065x2,00 m, peso pari a 10,8 Kg e altezza m 2,00. Alla rete verrà fissato telo di protezione. La rete e i basamenti in cls dovranno essere fissati al suolo per mezzo di tiranti, al fine di impedirne oscillazioni, movimenti o cadute. Lungo l'area di cantiere che risulta delimitata da muro di contenimento pre esistente la cui altezza varia da 1m sino a 3m (area ad est), non sarà posta recinzione metallica. Al fine di garantire la sicurezza, sarà vietato alle maestranze che opereranno all'interno dell'area, avvicinarsi a meno di 1,5 m al bordo del muro. Ad indicare tale limite verrà posta una rete di protezione di sicurezza a maglia larga in polietilene durevole, ad alta densità, semi rigida fissata su tondini in ferro da 20 mm infissi direttamente al suolo, di altezza 1,5 m. I pali della recinzione verranno inseriti nel suolo per infissione e saranno distanti tra loro 2,5 m la profondità di infissione sarà di 50 cm.

Gli ingressi all'area cantiere saranno dotati di cancello, in particolare sono previsti tre ingressi, due per permettere l'ingresso e l'uscita dall'area posta su strada dove sarà ubicata la pesa, uno per permettere l'ingresso nell'area utilizzata come parcheggio notturno.

All'area delle lavorazioni si potrà accedere per mezzo dell'area denominata Ingresso lavori che sarà delimitata mediante recinzione di sicurezza costituita da tondini in ferro da 20 mm infissi direttamente





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

al suolo e rete di plastica di sicurezza dell'altezza di 2,0 metri, e coperta con una schermatura antipolvere.

La recinzione verrà completata impiegando una rete a maglia larga in polietilene durevole, ad alta densità, semi rigida, larga quanto l'altezza fuori terra dei pali; la rete verrà applicata lungo il perimetro dell'area, srotolando l'intero rotolo di recinzione, quindi verrà fissata ai pali e tesa. Sarà inoltre impiegata una schermatura antipolvere nell'area viabilità.

Le aree che saranno recintate sono: l'area viabilità, in modo da separare la viabilità dalla proprietà privata posta sulla sinistra rispetto all'ingresso; l'area lavori in corrispondenza della separazione tra l'area adiacente la pineta e l'area scavo; Verranno inoltre recintati il piezometro posto nel punto di sondaggio S9, il pozzo situato nell'area lavori subito a valle del muro in tufo senza mappetta in cls, tutte le aperture presenti nei muri di confine con le ex acciaierie, sarà delimitata la cabina di decompressione misura gas situata a sud-est rispetto all'area lavori.

#### 70.1 Apprestamenti di cantiere

Saranno installate le seguenti strutture ed apparecchiature di servizio:

- baracca di cantiere da adibire a spogliatoio per gli operai impiegati in cantiere;
- bagno chimico ad uso esclusivo degli addetti al cantiere;
- box uffici;
- pesa automezzi;
- area per la sosta degli automezzi in attesa del carico dei rifiuti;

L'area sarà predisposta inoltre con cartellonistica. I box uffici, predisposti di tutti gli allacciamenti elettrici e idrici, saranno attrezzati con la strumentazione connessa alla pesa di cantiere (computer di registrazione delle pesate del carico dei mezzi, stampante, apparecchiature di controllo).

#### 70.2 Installazione di pesa automezzi in cantiere

Sarà installata una pesa a ponte in metallo realizzata con travi IPE e dotata di n. 6 celle di carico digitali in acciaio inox IP68.

La pesa sarà collegata ad un terminale elettronico dotato di tastiera alfanumerica e display grafico ad alta luminosità e collegata ad una stampante termica per la stampa su nastro o su cartellino dei dati alfanumerici, bar-code o immagini. La piattaforma della pesa sarà potrà misurare una portata sino a 40.000 kg.

#### 70.3 Decespugliamento in area lavori

Nell'area lavori prima di procedere alle operazioni di raccolta dei materiali presenti si procederà al decespugliamento e alla rimozione delle specie erbacee/arbustive presenti.

L'attività di decespugliamento sarà eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano.

I materiali raccolti dallo sfalcio dei mezzi e gli arbusti prelevati dovranno essere avviati a recupero secondo la normativa vigente. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

I rifiuti prodotti saranno smaltiti con il codice: CER 20 02 01 "Rifiuti biodegradabili".

# Art. 71 Caratterizzazione e analisi del materiale e controllo qualità

L'operazione di raccolta del materiale sarà preceduta dall'attività di caratterizzazione del rifiuto.

Il materiale da rimuovere sarà sottoposto a campionamento e analisi ai fini del recupero e/o smaltimento in discarica o impianto autorizzato, secondo quanto regolamentato dal DM 27.09.2010.

Prima di procedere alla raccolta del materiale abbancato sull'area sarà condotta un'attività preliminare di ricognizione sull'intera area perimetrata finalizzata a rinvenire rifiuti eterogenei.

Dalle indagini condotte sull'area in esame si prevede la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 10 09 03 Scorie di fusione
- CER 17 05 04 Terra e roccia, diversi da quella di cui alla voce 17 05 03
- CER 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili

## Art. 72 Rimozione degli elementi in muratura

Per garantire la completa asportazione del materiale abbancato e ripristinare la continuità idraulica della lama, si procederà alla rimozione di elementi in muratura presenti nell'area di intervento.

La demolizione delle strutture in mattoni di tufo avverrà mediante l'impiego di mezzi meccanici, quali escavatori con martelli demolitori o pale meccaniche, che consentiranno l'abbattimento e la conseguente frantumazione della muratura in materiali incoerenti. I mezzi d'opera permetteranno lo scavo e lo smantellamento delle relative fondazioni in calcestruzzo e il successivo riempimento della porzione di terreno scavata con materiale di riempimento. Durante la fase lavorativa si procederà al trasporto del materiale di risulta mediante autocarro, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

## Art. 73 Operazioni di scavo e raccolta materiale

#### 73.1 Operazioni di scavo/Raccolta materiale

Lo scavo di materiale abbancato presente sul costone della lama sarà effettuato sino al raggiungimento dell'originaria scarpata. Si dovrà procedere con cautela in prossimità del raggiungimento dell'originale piano di posa, al fine di evitare danneggiamenti al sottofondo calcareo di base.

La fase di raccolta è relativa la materiale abbancato nell'area in esame costituita la Loppa d'alto forno. Lo scavo dovrà essere condotto sino all'evidenza del raggiungimento del fondo di posa originario del materiale, e sino a che tutto il materiale presente misto a loppa sarà rimosso.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Lo scavo dovrà avvenire con mezzi meccanici e con benna da roccia considerando la natura del materiale presente.

In osservanza alle misure di mitigazioni stabilite ed approvate in sede di Valutazione di Incidenza Ambientale dalla Provincia di Bari con Determinazione n. 93 del 22/02/2011 durante le operazioni di scavo di dovrà arrecare il minor disturbo possibile e minimizzare ogni eventuale impatto ed incidenza sulla vicina zona protetta pSic Zps "Posidonieto San Vito-Barletta".

Durante le operazioni di scavo si dovranno attuare tutti gli accorgimenti al fine di evitare la dispersione delle polveri presenti nell'area su cui si rimuoveranno i materiali abbancati e l'eventuale immissione di inquinanti a mare. Le operazioni di movimento del materiale dovranno inoltre tener conto in caso di eventi piovosi del regime di deflusso delle acque superficiali. Pertanto lo scavo lungo il piano di deflusso delle acque sarà realizzato in modo da consentire il convogliamento delle acque superficiali meteoriche secondo il naturale declino della lama e evitando di formare pendenze tali da deviare il compluvio verso le proprietà provate presenti a ridosso dell'area di intervento.

Le operazioni di scavo saranno eseguite per strati paralleli all'area di intervento. Si dovrà prevedere in fase di scavo la realizzazione di piste di accesso e movimento dei mezzi che consentano l'agevole accesso alle aree Lotto II. Non dovranno essere eseguiti scavi a parete piana ma con una inclinazione di almeno 45 gradi o inferiore al fine di garantire maggiore stabilità al fronte scavo. In prossimità dell'area delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi dovrà lasciarsi un franco di sicurezza pari a circa 2 metri rispetto al muro di recinzione.

Durante le attività di scavo che interessano aree con presenza di opere in calcestruzzo o altre strutture subsuperficiali, i materiali di demolizione rinvenuti saranno demoliti, trasportati e smaltiti.

Non dovranno essere lasciati elementi che possano in alcun modo ostacolare il naturale deflusso delle acque lungo la lama.

In osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Ufficio attuazione del Paesaggio, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, durante le fasi di raccolta dei materiali, si dovrà porre particolare attenzione affinché tutti i beni e le costruzioni rurali rinvenute nell'area oggetto di intervento, compresi i muretti a secco preesistenti, siano preservati nel loro stato originario.

### Art. 74 Pesa, Carico sui mezzi e Trasporto

Ogni mezzi dovrà essere pesato sia in ingresso, quando scarico, che in uscita dal cantiere, dopo avere caricato l'intero materiale da smaltire. I tabulati di pesa dovranno essere tenuti in apposti registri presso l'ufficio di cantiere e presentati alla direzione lavori su richiesta. I tabulati dovranno essere aggiornati giornalmente e tenuti in ordine in base alle indicazioni del mezzo riportante data di carico, targa automezzo, pesa in ingresso e in uscita con i rispettivi orari di misura.

Tutte le pesate saranno registrate in apposita scheda di registrazione e controllo di cui è dotato l'impianto pesa, al fine di avere una chiara tracciabilità dei quantitativi portati a smaltimento, già nella fase di avvio del trasporto dei mezzi stessi.

Non è consentita l'uscita dei mezzi dal cantiere senza che abbiamo prima provveduto a registrarne il carico.

È a carico dell'appaltatore la gestione dell'impianto pesa, il trasporto, montaggio, i collegamenti per il corretto funzionamento, la predisposizione del certificato di collaudo dell'impianto, lo smontaggio al termine delle lavorazioni.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

La pesa sarà dotata di apposito sigillo/etichetta che attesti la verifica ed i controlli secondo il DM 182/2000.

#### 74.1 Trasporto

Il trasporto di rifiuti dovrà rispettare le normative nazionali ed europee, in materia di trasporto su strada di merci.

Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa appaltatrice dovrà presentare il Piano di Gestione dei rifiuti contenente la documentazione necessaria per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto e degli impianti verso cui è destinato il rifiuto, ed in particolare:

- l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento per CER;
- l'autorizzazione dell'automezzo con riferimento all'Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
- iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
- certificazioni dei servizi di trasporto;
- l'autorizzazione dell'impianto ricevente rispetto al codice CER di conferimento.

Il trasporto dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri o eventuali sostanze inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza della popolazione.

L'impresa trasportatrice dovrà essere iscritta al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuato con decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.03.2013 n. 96, pubblicato sulla G.U. 88 del 15.04.2013 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il trasportatore dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientale alla classe 4 e 9, e dotato di autorizzazione al trasporto di merce nazionale ed internazionale per il rispettivo codice CER.

Durante il trasporto non è consentito miscelare rifiuti diversi per tipologia e caratteristiche; per il trasporto ogni container conterrà unicamente il materiale corrispondente ad un unico codice CER che viaggerà accompagnato al corrispondente certificato di classificazione. Non si dovrà procedere in nessun caso a unire i materiali provenienti da aree e CER diversi.

I mezzi di trasporto dovranno essere adatti anche al trasporto di rifiuti pericolosi costituiti da vasche a tenuta se necessario.

## Art. 75 Recupero/Smaltimento del materiale

Si dovrà dare priorità al recupero del materiale, che sarà avviato a smaltimento solo qualora non conforme alla normativa che ne consente il recupero, così come prescritto dall'art. 176 del D.Lgs 152/06.

#### 75.1 Recupero del materiale

Il materiale presente nell'area oggetto di intervento in base alle analisi di caratterizzazione è stato classificato scoria d'alto forno con il codice **CER 10 09 03** "Scorie di fusione".

Ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), così come modificato dal D.M. del 5 aprile 2006 n. 186, si può procedere con il recupero del materiale in questione purché soddisfi i limiti stabiliti dall'Allegato 3 del suddetto decreto.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

La scoria per poter essere impiegata come aggregato, deve essere portata alle dimensioni specifiche per diversi tipi di applicazione. Per la preparazione del calcestruzzo o del bitume per manti stradali le dimensioni sono:

- fini, dimensione compresa tra 0 e 4 mm;
- ghiaietto, dimensione compresa tra 4 e 15 mm;
- ghiaia (o pietrisco), dimensione compresa tra 15 e 30 mm.

Per la realizzazione dei sottofondi stradali le dimensioni devono invece essere tra 0 e 90 mm.

La lavorazione della scoria avviene attraverso una prima frantumazione del materiale grossolano, a cui fa seguito un processo di vagliatura del materiale. I prodotti così ottenuti e marcati CE, vengono poi destinati al mercato utilizzatore.

Per stabilire se l'aggregato può essere utilizzato come materiale non legato deve essere sottoposto al test di cessione, secondo quanto prescritto dal Decreto del Ministero Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, allegato 3.

Se il test di cessione non è superato, l'aggregato può essere solo destinato ad applicazioni legate, ad esempio come componente per calcestruzzo o miscela bituminosa, e non ad applicazioni non legate, ad esempio come sottofondo stradale.

I materiali reimpiegati, durante il trasporto, devono essere obbligatoriamente accompagnati dal F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti), composto da 4 copie, dal quale devono risultare chiaramente i riferimenti del produttore/detentore dei rifiuti, del trasportatore e del impianto di recupero. La quarta copia controfirmata dal responsabile dell'impianto di recupero deve riportare la quantità dei materiali accettati, quale differenza delle pesature dei mezzi all'ingresso ed all'uscita dal centro autorizzato al conferimento. Una copia sarà riservata al destinatario, mentre le restanti tre copie devono essere riprodotte e consegnate in copia alla Direzione Lavori, unitamente agli originali, affinché questa possa effettuare le verifiche necessarie. La Direzione Lavori restituirà, dopo il controllo, gli originali dei F.I.R all'Impresa, che provvede alla loro conservazione, per il tempo indicato dal D.Lgs. 152/06.

I quantitativi recuperati saranno inoltre confrontati con i valori riscontrati e registrati in cantiere dalla pesa presente. Non dovranno essere riscontrati differenza per oltre il 10% in peso del materiale trasportato.

La percentuale di materiale da avviare a recupero sarà oggetto di verifica da parte della Direzione Lavori in sede di contabilità. Si procederà pertanto ad effettuare una verifica mensile del quantitativo avviato a recupero/riciclo, al fine di verificare la corrispondenza al raggiungimento dei requisiti rispetto agli obiettivi del progetto.

L'obiettivo di recupero stabilito nel progetto è pari al 60% dell'intero volume prelevato.

#### 75.2 Smaltimento del materiale raccolto

Qualora una partita omogenea di materiale raccolto dall'area di intervento non soddisferà i requisiti necessari per avviarlo a recupero, sarà smaltito presso idoneo impianto.

Le modalità con cui avverrà lo smaltimento saranno conformi al D.Lgs. 152/06.

L'impianto di smaltimento dovrà essere autorizzato al trattamento del codice CER attribuito e alle caratteristiche riportate per ciascun campione sul certificato di classificazione.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

I rifiuti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti), composto da 4 copie, dal quale devono risultare chiaramente i riferimenti del produttore/detentore dei rifiuti, del trasportatore e della discarica o impianto di conferimento. La quarta copia controfirmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento deve riportare la quantità di rifiuti ivi smaltiti, quale differenza delle pesature dei mezzi all'ingresso ed all'uscita dal centro autorizzato al conferimento. Una copia sarà riservata al destinatario, mentre le restanti tre copie devono essere riprodotte e consegnate in copia alla Direzione Lavori, unitamente agli originali, affinché questa possa effettuare le verifiche necessarie. La Direzione Lavori restituirà, dopo il controllo, gli originali dei F.I.R all'Impresa, che provvede alla loro conservazione, per il tempo indicato dal D.Lgs. 152/06.

I quantitativi smaltiti saranno inoltre confrontati con i valori riscontrati e registrati in cantiere dalla pesa presente. Non dovranno essere riscontrati differenza per oltre il 10% in peso del materiale trasportato.

# Art. 76 Monitoraggio delle polveri e sistema di abbattimento delle stesse

Durante le operazioni di scavo del materiale si limiterà l'eventuale diffusione delle polveri con un sistema di abbattimento polveri con generatore di aerosol ventilato completo di piedistallo su ruote. Il cantiere sarà dotato di un sistema di abbattimento polveri con nebulizzazione dotato di n.2 apparecchi:

- 1. Sistema abbattimento polvere con generatore di aerosol ventilato completo di piedistallo montato su ruote.
- 2. Serbatoio di riserva idrica da 5000 litri montato su carrello semovente

Durante le attività che implicano movimentazione dei materiali verrà effettuato il monitoraggio delle polveri ante opera, in corso d'opera, e post opera da parte di un tecnico addetto alla strumentazione. Ogni tre giorni dovranno essere consegnati i singoli report giornalieri, entro 2 giorni dal termine della misura. Dovranno essere consegnati inoltre report settimanali in corso d'opera. In caso di superamenti dei valori di soglia dovrà essere data comunicazione immediata.

L'apparecchiatura da utilizzare per il monitoraggio delle polveri consisterà in un fotometro laser portatile funzionante a batteria, in grado di misurare la concentrazione di massa delle polveri ed in particolare almeno le PTS. Qualora i valori registrati evidenzino un aumento della presenza di polveri si dovranno interrompere le operazioni in corso, provvedere ad aumentare la bagnatura del materiale per ridurre la movimentazione di polvere.

# Art. 77 Condizioni generali di accettazione - prove di controllo sui materiali

I materiali da impiegare per i lavori e servizi di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia nonché riportati nell'elenco prezzi in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione lavori.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'appaltatore sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni a laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. Dette spese restano a carico dell'Appaltatore in quanto comprese negli obblighi contrattuali e compensate con la corresponsione dei prezzi di elenco.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali; la Direzione Lavori potrà, a suo giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia.

### Art. 78 Rinvenimenti durante gli scavi

Tutti gli oggetti di valore che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona del lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa competere allo Stato.

L'Impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi rimuovere gli oggetti e depositarli negli uffici della Direzione del Lavori che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. Inoltre l'Amministrazione rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la conservazione degli oggetti trovati e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa dovesse scoprire ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza il preventivo permesso della Direzione stessa.

I resti umani che potranno essere rinvenuti negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del rinvenimento l'Impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti autorità.

Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nulla osta in proposito, si provvederà alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Se i resti umani dovessero avere interesse archeologico e/o storico dovranno essere seguite le prescrizioni relative al rinvenimento degli oggetti come su riportato.

Nel caso di rinvenimento di rifiuti contenenti amianto nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori si dovrà provvedere alla bonifica rispettando le seguenti fasi: prelievo di campione rappresentativo per l'esecuzione di analisi chimico-fisica per la classificazione del rifiuto a norma di





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

legge eseguite da laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025:2005; redazione Piano di Lavoro da presentare alla USL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche e obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; incapsulamento secondo le disposizione dei decreti del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999; rimozione; imballaggio secondo le disposizione dei decreti del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999. Gli imballaggi essere etichettati secondo le norme ADR e le norme nazionali attuative delle direttive europee, con indicazione delle classi di pericolo, ordinale, codice ONU, precauzioni con citazioni di prudenza e pericolo; carico; trasporto del materiale in doppio contenitore, ognuno con opportuna etichettatura prevista dalle norme ADR e dalle norme nazionali attuative delle direttive europee, con indicazione delle classi di pericolo, ordinale, codice ONU, precauzioni con citazioni di prudenza e pericolo. Il trasporto dovrà essere effettuato in base ai requisiti del SISTRI; Formulario di Identificazione del Rifiuto; smaltimento in impianto autorizzato; consegna attestazione di avvenuto smaltimento. I rifiuti prodotti saranno smaltiti con il codice: CER 17 06 01 "Materiali isolanti contenenti amianto", CER 17 06 05 "Materiali da costruzione contenenti amianto", CER 15 02 02 "Filtranti, indumenti protettivi, stracci, dispositivi di protezione individuali, filtri ecc., contaminati da sostanze pericolose".

### Art. 79 Caratterizzazione del suolo post rimozione

L'operazione di ripristino morfologico e rinaturalizzazione dell'area sarà preceduta dall'attività di caratterizzazione della matrice ambientale suolo non solo nell'area di rimozione, ma nell'intera area di rinaturalizzazione.

A tal fine, saranno monitorate le caratteristiche fisico-chimiche del suolo al fine di definirne lo stato di contaminazione, con riferimento ai valori soglia riportati nell'Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs152/2006.

Saranno eseguiti 4 sondaggi geognostici ad una profondità di circa 3 m dal p.c. o ad una profondità inferiore qualora si raggiungesse il substrato calcareo compatto, con perforazione ad andamento verticale a rotazione a carotaggio continuo. L'individuazione dei punti di sondaggio sarà validata da ARPA Puglia e dagli Enti preposti in sede di validazione del Piano di Indagini.

Si procederà alla caratterizzazione del suolo partendo dalle celle del lotto in cui sia stata completata la rimozione del materiale abbancato.

I carotaggi saranno eseguiti in continuo, a secco e a bassa velocità di rotazione per evitare il surriscaldamento del terreno e volatilizzazione dei composti organici. Su ogni sondaggio sarà eseguita la ricostruzione stratigrafica delle carote estratte.

Il tipo di carotiere da utilizzare è apribile di tipo "ambientale", a doppio carotiere, al fine di impedire ogni alterazione della carota estratta durante le perforazioni. Ogni carota sarà estrusa per battitura, in moda da garantire la rappresentatività dei campioni prelevati.

Le carote estratte nel corso dei sondaggi saranno riposte in apposite cassette catalogatrici contrassegnate con la sigla del carotaggio e la profondità di campionamento.

I campioni di terreno prelevati per l'invio al laboratorio, saranno resi univocamente riconoscibili e così identificati: sito di indagine, sigla identificativa del punto di indagine, numero progressivo del





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

campione, intervallo di profondità di campionamento, data e ora di prelievo.

I campioni prelevati, adeguatamente etichettati, saranno conservati a bassa temperatura (4°C) e al buio, quindi inviati al laboratorio entro 24 ore dal campionamento in contenitori refrigerati e insieme alla documentazione di trasmissione. Per le analisi dei terreni, le determinazioni in laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria passante al vaglio 2 mm.

Le fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione dei campioni devono essere condotte in modo da garantire:

- l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti impiegati per il campionamento e prelievo, tramite un'accurata pulizia degli stessi;
- l'assenza di perdite di oli, lubrificanti e altre sostanze dai macchinari impiegati durante le attività di perforazione e campionamento;
- l'assenza di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori;
- una limitata esposizione all'aria dei materiali e un'adeguata temperatura di conservazione dei campioni (circa 4°C);
- l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dell'immagazzinamento e conservazione;
- l'assenza di alterazioni chimico-fisiche delle sostanze.

Per ogni sondaggio saranno prelevati n. 3 campioni di suolo e ogni campione sarà suddiviso in n.2 aliquote: una per l'analisi e l'altra archiviata a disposizione dell'ente di controllo. L'eventuale terza aliquota, quando richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell'ente di controllo, sigillando il campione che sarà firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. La copia di archivio sarà conservata a temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ente di controllo preposto.

I campioni, inoltre, dovranno essere formati immediatamente a seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere in quantità significative e rappresentative.

Per garantire l'ottenimento di prelievi rappresentativi, i campioni devono essere preparati facendo uso di un'opportuna paletta di acciaio inox e di teli di polietilene di provata resistenza al taglio e di capacità sufficiente per procedere all'omogeneizzazione del campione prelevato. Onde evitare fenomeni di "cross contamination", le attrezzature per il prelievo di campioni devono essere bonificate prima di ogni campionamento attraverso le seguenti operazioni di campo:

- i fogli di polietilene saranno usati come base di appoggio delle carote, rinnovati ad ogni prelievo;
- la paletta di acciaio, dopo la preparazione delle quantità previste per ogni singolo campione, sarà lavata facendo uso di acqua potabile e asciugata con carta assorbente;
- il carotiere, dopo l'estrazione della carota, sarà lavato e asciugato prima della successiva operazione di carotaggio.

Per ogni campione di suolo sarà prelevata, alle profondità indicate, un'aliquota dal cuore della carota mediante siringa metallica e posta in fiala di vetro con tappo a tenuta per la determinazione dei composti volatili. Il campione sarà prelevato immediatamente dopo l'estrazione della carota e non subirà procedimenti di omogeneizzazione o quartatura, pena la dispersione dei composti volatili. Un'aliquota sarà raccolta con spatola metallica e posta in flacone di vetro per le altre determinazioni analitiche presso laboratorio chimico.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Per la determinazione degli analiti richiesti per la definizione dello stato di contaminazione nella matrice suolo, acqua e aria, si farà uso di un laboratorio di analisi chimiche accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, o metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate ACCREDIA, e comunque saranno utilizzate per ciascun inquinante quelle concordate con l'Arpa Puglia.

Per quanto riguarda i limiti di rilevabilità delle determinazioni analitiche, saranno adottate quelle dalla metodica di riferimento e comunque pari almeno ad 1/10 del limite di legge adottato per i valori delle CSC della Tabella 1A (uso verde e residenziale) dell'All. 5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06.

Se dalla caratterizzazione della matrice suolo si dovesse evincere un superamento per i valori delle CSC, si proseguirà con lo scavo del materiale abbancato fino alla totale rimozione della loppa.

#### Art. 80 Messa a dimora di essenze arboree e arbustive

Tutto il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, torba, ecc.) e il materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) occorrente per la realizzazione della sistemazione ambientale, deve essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità della Direzione dei Lavori. L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee. L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione dei Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso l'impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

Non è consentita la sostituzione di piante che l'impresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'impresa potrà proporre la sostituzione con piante simili. L'impresa deve sottoporre per iscritto tali proposte alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La Direzione dei Lavori, dopo averle valutate attentamente, si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

Prima di effettuare le piantumazioni, l'impresa, su istruzioni della Direzione del Lavori, dovrà incorporare nel terreno per mezzo di lavorazioni leggere (30-50 cm. di profondità) tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne la correzione (modifica del valore pH), l'emendamento (modifica della granulometria) e la concimazione di base, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) per la cura degli attacchi di parassiti animali o fungini presenti nel suolo o sulla vegetazione.

I fossi per la piantagione delle essenze vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioè avere larghezza e profondità almeno pari a due volte e mezzo il diametro della zolla. In ogni caso non dovranno mai essere inferiori alle sequenti misure:

- fossi per alberi: cm 70 x 70 x 70;

Il materiale proveniente dagli scavi, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

pubblica discarica o su aree predisposte dall'impresa a sua cura e spese.

L'impianto di esemplari di specie arbustive in aree idonee del pendio occidentale e sul terrazzamento adiacente alla pineta, avverrà successivamente alle operazioni di idrosemina. Dovranno essere impiegate specie caratteristiche della vegetazione di macchia a sclerofille sempreverdi presente in altre porzioni di Lama Castello. Le specie arbustive selezionate sono: lentisco (*Pistacia lentiscus*),coronilla (*Hippocrepis emerus*), alaterno (*Rhamnus alaternus*) e viburno (*Viburnum tinus*). Gli esemplari arbustivi dovranno avere provenienza autoctona certificata.

In assenza o carenza di condizioni idonee all'impianto degli arbusti, andrà prevista la realizzazione di piccole conche (profondità circa 20-40 cm) distribuite casualmente sulle porzioni pianeggianti dei terrazzamenti calcarei. In queste conche, colmate di terreno, verranno trasferiti gli esemplari arbustivi.

Al termine della messa in opera delle essenze arboree e arbustive si procederà al riempimento della fossa con terreno vegetale di qualità e provenienza qualificata, sottoposta all'approvazione della Direzione lavori.

Per il terrazzamento adiacente alla pineta si inseriranno n. 100 elementi arbustivi a schema casuale, rispettando le seguenti proporzioni:

- 40% Lentisco;
- 10% Coronilla;
- 30% Alaterno;
- 20% Viburno.

Tutti i nuovi impianti saranno effettuati in periodo primaverile (marzo-aprile) o autunnale (settembre-novembre) e necessitano di irrigazioni regolari per i primi 3 anni, con frequenze variabili in funzione dell'apporto idrico stagionale e da integrare con irrigazioni di soccorso all'occorrenza di condizioni di particolare aridità.

#### Art. 81 Posa e livellamento terreno in alveo

Al completamento degli interventi di rimozione degli elementi in muratura e di sistemazione del fianco destro della lama, dovrà essere depositato uno strato omogeneo di terreno sul substrato della porzione di alveo interessata dai lavori di rimozione.

Il terreno adoperato per la copertura dell'alveo deve presentare caratteristiche analoghe a quello preesistente nell'area, costituito da depositi argillosi-limosi (terra rossa). L'intervento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi meccanici quali autocarro per il trasporto del materiale ed escavatore per la posa e il livellamento omogeneo del terreno.

Il terreno dovrà essere depositato omogeneamente su tutta la superficie esposta dell'area di alveo e successivamente livellato. Durante le fasi di posa e livellamento del terreno sarà necessario porre attenzione ai pozzi dei piezometri installati nell'area di intervento che dovranno essere mantenuti al livello del piano di campagna.

Dovrà essere evitato l'eccessivo costipamento del terreno durante i lavori di deposizione per mantenere il più possibile inalterate le sue caratteristiche idrologiche, biologiche, di contenuto d'aria e capacità di scambio gassoso. Nel caso di inevitabile costipamento, dovuto al passaggio ripetuto di mezzi meccanici, si procederà ad una lavorazione del terreno, anche sommaria, con erpice o fresa dove possibile. Il terreno riportato dovrà essere infine bagnato in maniera uniforme, con il fine di accelerarne la stabilizzazione e per ridurre la dispersione delle particelle più fini operata dal vento.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

## PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

#### Art. 82 Semina con fiorume

Nell'area di alveo interessata dalla rimozione dei rifiuti, periodicamente soggetta a fenomeni di piena, si procederà al ripristino della vegetazione erbacea tramite semina di fiorume.

Si procederà al prelievo di materiale di propagazione da prati naturali e sua successiva dispersione nell'area.

Il materiale vegetale dovrà essere prelevato dallo strato erbaceo della vegetazione spontanea presente nel tratto di lama a monte della linea ferroviaria.

Il prelievo dovrà essere effettuato con l'ausilio di spazzolatrice a spalla (brush harvester o seed stripper), che permette di operare una prima separazione dei semi dal materiale vegetale più voluminoso senza danneggiare le piante.

Si prevedono due sessioni di raccolta, una legata alla maturazione delle specie precoci e xerotermofile (maggio-giugno), l'altra finalizzata alla raccolta delle specie perenni a maturazione più tardiva (agosto-settembre). In entrambi i casi, la finestra temporale più adatta va stabilita in campo e durante l'esecuzione dei lavori, stimando lo stato di maturazione di alcune graminacee quali specie guida.

Il materiale prelevato dovrà essere trasportato in contenitori traspiranti e disposto ad essiccare per alcuni giorni in ambiente asciutto e areato. Una volta essiccato, il materiale di propagazione potrà essere conservato anche per alcuni mesi in sacchi traspiranti e in luogo asciutto senza necessità di operare ulteriore ripulitura dei semi. Per le suddette operazioni, sarà allestita nel cantiere un'area dedicata al deposito temporaneo dei sacchi per il periodo estivo. I sacchi dovranno essere coperti da telo impermeabile e in posizione sopraelevata dal terreno, in modo da garantire la protezione dalla pioggia e dal ristagno di umidità sul piano di appoggio.

La dispersione delle sementi dovrà essere effettuata in autunno (settembre-novembre) a seguito della seconda sessione di raccolta. La semina avverrà direttamente sul terreno, precedentemente posato e livellato in strato uniforme nell'area di alveo da rinaturalizzare. Il materiale vegetale dovrà essere disperso in maniera omogenea in tutta l'area e successivamente ricoperto da un sottile strato di terreno.

## Art. 83 Idrosemina in spessore delle aree di versante

Per la rinaturalizzazione dei pendii si procederà con la semina diretta di specie erbacee sul versante esposto del pendio sinistro e del fronte di terra rinforzata precedentemente realizzato sul fianco destro, mediante la tecnica dell'idrosemina in spessore.

Si procederà ad irrorare la superficie, in un'unica soluzione, con una miscela di semi, acqua, fertilizzanti, colloidi naturali e fibre vegetali (*mulch*).

Le specie utilizzate per l'idrosemina su scarpate rocciose e terreni declivi dovranno possedere un'ottima capacità riproduttiva e un apparato radicale molto sviluppato, atto a svolgere azioni antierosive e anti-smottamento.

Per la realizzazione di strati erbacei ad elevato ricoprimento e con maggiori proprietà anti-erosive si utilizzeranno miscele di sementi con netta prevalenza di graminacee (> 70), adoperando la seguente combinazione:

Elytrigia repens 25%





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- Lolium multiflorum 25%
- Cynodon dactylon 20%
- Lolium perenne 10%
- Trifolium pratense 15%
- Vicia sativa 5%

La provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione con le altre componenti dell'idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.

La miscela per l'idrosemina dovrà garantire una copertura di semi per circa 40 g/m² e dovrà essere opportunamente arricchita di collante e fibre.

Per l'intervento di idrosemina ci si avvarrà di idroseminatrice a pressione per garantire l'irrorazione a distanza, con cisterna da 1000 litri e con diametro degli ugelli e potenza tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idroseminatrice potrà essere montata sul cassone del camion o trainata su due ruote (agganciata a trattore o motrice) e dovrà essere collegata a tubo flessibile sufficientemente lungo da garantire la completa copertura dell'area.

Le operazioni di idrosemina andranno svolte a seguito del completamento delle fasi di sistemazione dei versanti, nel periodo autunnale (settembre-novembre) o in primavera (febbraio-aprile), in modo da assicurare alle piante sufficiente umidità del substrato durante la germinazione.

## Art. 84 Scarpata in terra rinforzata

Il dislivello risultante a seguito delle operazioni di rimozione della loppa e di demolizione degli elementi in muratura nel fianco destro della lama saranno rimodellati attraverso la posa di terra rinforzata.

La scarpata di terra rinforzata sarà costituita dai seguenti elementi principali:

- Terreno di riempimento;
- Geogriglia di rinforzo;
- Geostuoia di contenimento;
- Geocomposito drenante;
- Geotessite tessuto.

L'Impresa potrà utilizzare il terreno disponibile in loco, eventualmente miscelato ad altre granulometrie in modo da raggiungere i requisiti litologici suddetti, previa autorizzazione da parte della DL e nel rispetto del D.M. 161 del 10/08/2012.

Il fronte della struttura di terra rinforzata sul fianco destro, che sarà caratterizzato da pendenze accentuate, dovrà essere successivamente inverdito mediante idrosemina in spessore di specie erbacee, secondo le modalità riportate nel capitolo specifico.

Il manufatto sarà costruito sovrapponendo strati di terreno, ognuno dei quali sarà delimitato alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 2,00 m in prossimità del paramento, per evitarne lo sfilamento. La geogriglia andrà installata in modo che la direzione di produzione risulti perpendicolare alla linea di sviluppo della facciata; ogni livello di griglia, compresi la zona frontale ed il risvolto, sarà privo di tagli e discontinuità. Le sovrapposizioni di griglia saranno consentite solo lateralmente, per almeno 25 cm. La geostuoia verrà interposta tra la geogriglia ed il terreno, evitando il dilavamento superficiale sul terreno di riempimento e favorendo la crescita della vegetazione sul paramento esterno. Ogni livello di terreno sarà realizzato per sovrapposizione di strati a spessore non maggiore di 35 cm che saranno poi compattati con





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

appositi macchinari. La realizzazione dell'opera avverrà dopo aver preparato il piano di posa tramite rullatura e livellazione, in modo da garantire una buona planarità del paramento di fronte, che sarà inclinato di circa 30° sull'orizzontale. L'Impresa esecutrice avrà la possibilità di utilizzare per questo scopo casseri a perdere quali reti metalliche elettrosaldate piegate all'inclinazione prevista.

# Art. 85 Materiale per la formazione di strato di regolarizzazione e riempimento

La regolarizzazione sarà realizzata con apporto di materiale proveniente da cave autorizzate o impianti di riciclo autorizzati, per uno spessore variabile, in modo da realizzare un sottofondo stabile e fisicamente continuo, privo di eccessive variazioni di quota, di pendii eccessivamente acclivi, ideale per le successive fasi di intervento: lo strato di regolarizzazione sarà conformato con pendenze tali da assicurare il deflusso delle acque verso l'alveo della lama.

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, nonché del Regolamento Regionale n. 6/06, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. Pertanto nella formazione degli strati di regolarizzazione dovranno essere preferibilmente utilizzati materiali provenienti da centri di recupero di rifiuti inerti classificati come speciali non pericolosi e, solo laddove questo non fosse possibile, da cave autorizzate. Qualora l'Appaltatore propenda per l'utilizzo di aggregati provenienti da cave di prestito e non da impianti di recupero autorizzati, deve darne comunicazione al Direttore dei Lavori adducendo le motivazione che lo hanno indotto ad adottare tale soluzione.

Per materiali riciclati si intendono materiali derivanti dal recupero di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, trattati in impianti autorizzati ai sensi di legge. Gli aggregati riciclati utilizzati per la formazione di riempimenti dovranno provenire da attività di recupero di rifiuti inerti.

Il materiale inerte composto da aggregati riciclati, per poter essere utilizzato nei lavori oggetto del presente progetto, deve avere caratteristiche conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 205 del 3/12/2010.

Non sono ammessi materiali contenenti amianto e/o sostanze pericolose e nocive o con significativi contenuti di gesso. Il contenuto totale di solfati e solfuri (Norma UNI EN 1744-1) deve essere <1 %. Se il materiale viene posto in opera a contatto con strutture in cemento armato, tale valore deve essere <0,5%.L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui all'articolo 186 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

## Art. 86 Geomembrana impermeabile in HDPE

La geomembrana rinforzata, avente la funzione di impermeabilizzare bacini e discariche in copertura, dovrà essere costituita da un geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE), rivestito con uno strato di polietilene a bassa densità (LDPE); il colore della geomembrana sarà superiormente il nero e inferiormente il marrone.

La geomembrana dovrà essere posizionata dopo aver posto alla sua base a contatto con lo strato di





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

regolarizzazione il telo in tessuto non tessuto, che garantirà la protezione della geomembrana impermeabile da strappi e rottura.

La geomembrana dovrà avere un valore della massa per unità d'area pari a 240 g/m2 (norma EN 1849-2), uno spessore di 0.40 mm (norma UNI EN 1849-2).

Dovrà avere in senso longitudinale una resistenza a trazione non inferiore a 16 kN/m (norma EN 13859) e un valore dell'allungamento a rottura non superiore al 29 % (norma UNI EN ISO 527-4). In senso trasversale dovrà avere una resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m (norma UNI EN ISO 527-4), un allungamento a rottura non maggiore del 38% (norma EN UNI EN ISO 527-4).

La geomembrana dovrà avere una resistenza al punzonamento statico (C.B.R.) non inferiore a 2,7 kN (norma EN-ISO 12236).

Nei confronti del punzonamento dinamico (cone drop), la geomembrana dovrà dare un valore non maggiore ai 25 mm (norma EN-ISO 13433).

La geomembrana rinforzata dovrà essere testata per la durata agli agenti atmosferici con una variazione del carico di rottura e allungamento a trazione minore o uguale al 25% (norma EN 12224) e dovrà avere una resistenza all'ossidazione secondo la norma EN 14575 con una variazione del carico di rottura e allungamento a trazione minore o uguale al 25%.

Il materiale deve possedere la marcatura CE per le applicazioni EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 13493 e deve essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001 in corso di validità; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

#### Art. 87 Geotessile tessuto

Il geotessile tessuto ha la funzione di separazione e filtrazione per le applicazioni previste dalle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, e sarà costituito da monofilamenti di polipropilene/polietilene mediante il ricorso ad un processo di tessitura in grado di assicurare il raggiungimento delle prestazioni di seguito riportate individuate in relazione all'impiego del materiale negli impianti di discarica interposto con funzione di filtrazione e separazione fra strati a differente granulometria. I valori prestazionali di seguito riportati devono intendersi come valori nominali.

Il peso unitario determinato in accordo alla norma EN ISO 9864 deve essere pari o superiore 215 g/m2. Lo spessore determinato sotto un carico pari a 2kPa in accordo alla norma 9863-1 deve essere pari o superiore a 0,70 mm.

La resistenza meccanica a trazione, determinata in accordo alla norma EN ISO 10319, deve essere pari o superiore a 41 kN/m in direzione sia longitudinale che trasversale. L'allungamento a rottura, determinato in accordo alla norma EN ISO 10319, deve essere pari o inferiore a 30% in direzione longitudinale e a 26% kN/m in direzione trasversale.

La resistenza al punzonamento statico CBR , determinata in accordo alla norma EN ISO 12236, deve essere pari o superiore a 5.800 N.

La resistenza al punzonamento dinamico Cone drop test, determinata in accordo alla norma EN ISO 13433, deve essere pari a o inferiore a 10,00 mm.

Il diametro caratteristico di filtrazione determinato in accordo alla norma EN ISO 12956, deve essere pari o inferiore a 180 m.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

La permeabilità in direzione normale al piano, determinata in accordo alla norma EN ISO 11058, deve essere pari o superiore a 70 l/m2s.

La durabilità, determinata in accordo alla norma EN 12224, deve essere pari o superiore a 25 anni in terreni naturali con 4<pH<9 e T<25°C.

Il materiale deve essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001 in corso di validità. Tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla marcatura CE, deve essere disponibile la certificazione di conformità del materiale redatta da un Ente certificatore esterno autorizzato, tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

Per la posa in opera si procederà direttamente al taglio a misura e posa del geotessile tessuto direttamente a secco sul sottofondo. Le giunzioni tra i teli dovranno essere eseguite per sovrapposizione di almeno 30 cm.

### Art. 88 Geocomposito tridimensionale

Il geocomposito tridimensionale, impiegato come strato di aggrappo per il terreno sopra le geomembrane impermeabili marcato CE per applicazioni conformi alle Norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265, dovrà essere costituito da una geostuoia tridimensionale, realizzata da filamenti di poliammide, resa solidale con un geotessuto di rinforzo in poliestere e dovrà possedere le seguenti prestazioni minime: temperatura di fusione maggiore o uguale a 218°C; massa nell'unità di area pari a 290 g/mq (EN ISO 9864); spessore nominale di 18 mm; volume dei vuoti superiore al 95%; resistenza a trazione longitudinale maggiore o uguale a 2 kN/m (EN 10319) e resistenza a trazione trasversale maggiore o uguale a 1,2 kN/m (EN 10319); buona resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.

Il materiale dovrà essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001 in corso di validità; tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla normativa CE.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

#### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

# CAPO 14. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

### Art. 89 Responsabilità

Prima di iniziare i lavori e servizi in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema operativo per effettuare in condizioni ottimali le attività previste, ed, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori e servizi di che trattasi.

Ai fini della sicurezza si dispone la seguente sequenza operativa di esecuzione dei lavori:

- 1 Allestimento area cantiere e apprestamenti sicurezza area cantiere
- 2 Esecuzione di lavori di rimozione loppa (lotto2)
- 3 Esecuzione di lavori di demolizione delle murature esistenti
- 4 Esecuzione indagini di caratterizzazione del suolo
- 5 Esecuzione di lavori di ripristino morfologico e rinaturalizzazione

### Art. 90 Disposizioni generali antinfortunistiche

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.Lgs. 81/2008 e le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento nonché le disposizioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione.

La zona dei lavori e servizi sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti con coni, transenne, colonnine; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne all'area di intervento) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Saranno attivate tutte le precauzioni opportune per evitare o contenere la produzione di rumore, polveri e odori.

## Art. 91 Apprestamenti e sistemi di protezione per la sicurezza

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere conformi alla normativa vigente in materia. (D.Lgs. 81/08).

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati. Saranno attivate tutte le precauzioni opportune per evitare o contenere la produzione di rumore, polveri e odori. L'intera area di cantiere sarà opportunamente delimitata, gli ingressi ed i passaggi saranno ben individuati.

Nell' area cantiere gli apprestamenti saranno costituiti da:

- servizi igienico-assistenziali e sanitari
- box uffici;





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

- pesa a ponte sopraelevata;
- impianto elettrico di cantiere;
- segnaletica di sicurezza;
- dispositivi di protezione individuale.

#### Nell'area lavori saranno presenti:

- sistema abbattimento polveri;
- area per la sosta degli automezzi in attesa del carico dei rifiuti.

I dettagli sono contenuti nell'elaborato R64 "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e T.37 "Planimetria di cantiere".

#### Vie e percorsi

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità.

Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Il cantiere è organizzato per aree distinte: Parcheggio, deposito attrezzature, sosta mezzi, pesa, ecc.

I passaggi dei mezzi e pedonali sulla viabilità principale (vecchia statale 16 – via Bari) saranno segnalati da semaforo lampeggiante e moviere che presterà supporto ai mezzi in transito. I dettagli sono contenuti nell'elaborato R64 "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e T.37 "Planimetria di cantiere".

#### Segnaletica di sicurezza

Nell'area di cantiere sarà apposta la segnaletica di sicurezza, comprendente segnali di divieto, di pericolo, obbligo e di prescrizione di salvataggio, pronto soccorso, antincendio.

I dettagli sono contenuti nell'elaborato R64 "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e T.37 "Planimetria di cantiere".

## Art. 92 Gestione delle emergenze

Per tutta la durata delle lavorazioni sarà predisposto un sistema di "allerta meteorologico" per garantire che le condizioni di sicurezza del cantiere siano sempre adeguate al rischio di deflusso d'acqua e, nell'eventualità, che siano per tempo predisposti i piani di evacuazione.

Il sistema di allarme dovrà essere costituito da:

- nomina tra gli addetti costantemente presenti in cantiere di un responsabile del sistema di allerta, che si occupi quotidianamente di monitorare la situazione, assumendo i dati necessari, verificando l'idoneità delle attrezzature, diffondendo le informazioni necessarie;
- assunzione giornaliera delle previsioni del tempo e di eventuali dati di pioggia, presso la sala operativa del Servizio di Protezione Civile della Puglia, o presso altro Ente attrezzato per fornire questo servizio in tempo reale.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

Se durante le attività si verificassero eventi piovosi improvvisi e non previsti dovrà essere evacuato l'alveo. In questi frangenti sarà prudente prevedere comunque l'allontanamento dall'alveo degli operai e dei mezzi fino all'avvenuta verifica della situazione contingente.

Il responsabile del sistema di allerta provvederà alla formazione ed informazione del personale in merito all'allontanamento dall'area lavori delle maestranze, dei mezzi d'opera e delle attrezzature mobili.





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

## CAPO 15. PRESCRIZIONI PER OPERE PROVVISIONALI, NOLI, TRASPORTI E COLLOCAMENTO IN OPERA

### Art. 93 Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori e servizi, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere conformi alla normativa vigente in materia, saranno rimosse dopo il completamento dei lavori ripristinando le condizioni pre opera secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della Direzione Lavori.

### Art. 94 Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

## Art. 95 Trasporti

Il trasporto di rifiuti dovrà rispettare le normative nazionali ed europee, per evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza della popolazione.

Le misurazioni per i trasporti saranno conteggiate solo dopo avere verificato che i materiali trasportati siano stati correttamente inviati a impianto di smaltimento e che questi abbia proceduto alla ricezione del materiale consegnato.

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.

## Art. 96 Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in





## BONIFICA DELLE EX "ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO

#### FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO

### PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori e servizi, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

